

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2308

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MARITATI, BRUTTI Massimo, CALVI,
DI SIENA, FASSONE, GUERZONI e IOVENE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2003

**Disposizioni in materia di centri di permanenza temporanea
e assistenza allo straniero trattenuto**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intendono dettare indicazioni di carattere generale in ordine alla gestione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, previsti dalla vigente normativa sull'immigrazione, al fine di dare puntuale esecuzione ai provvedimenti di espulsione emanati nei confronti di stranieri presenti irregolarmente sul territorio dello Stato.

La stessa intende dunque essere concreto strumento applicativo delle modalità e delle finalità del trattenimento dello straniero irregolare, di cui all'articolo 14, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed ha il compito di disciplinare le caratteristiche generali, ivi comprese quelle strutturali, dei centri di permanenza temporanea e assistenza nonché di definire i principi che ne devono regolare l'attività di gestione, compresi i rapporti da attivare con l'ente gestore.

Più in particolare, il presente disegno di legge si prefigge lo scopo di delineare i principi comuni per il trattamento della persona ospitata, in modo che vengano pienamente tutelati i suoi diritti e venga garantita, con mirati interventi di mediazione culturale, di assistenza generale, di informazione e di socializzazione, la sua più dignitosa accoglienza.

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, solo di recente modificato con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «legge Bossi-Fini»), ha introdotto, tra le altre, nuove disposizioni concernenti l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione: in esso risiede, dunque, il riferimento normativo per l'istituzione dei centri di permanenza temporanea ed assistenza.

Dette strutture rappresentano, pertanto, lo strumento, operativo - innovativo rispetto alla legislazione precedente - attraverso il quale può essere assicurato l'effettivo funzionamento delle procedure espulsive nel rispetto, tra l'altro, di una efficace politica di programmazione sui flussi di ingresso di stranieri in Italia.

L'articolo 14, comma 1, dispone infatti che qualora «non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero, il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità [...omissis...] il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

Allo straniero trattenuto nel centro deve essere assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità (comma 2).

Le misure di sorveglianza che vengono adottate a seguito del provvedimento di trattenimento, emanato dal questore e convalidato dal giudice, sono esclusivamente quelle connesse alla vigilanza dello straniero affinché lo stesso non si allontani indebitamente dal centro, con il conseguente immediato ripristino della misura restrittiva qualora questa venga violata (comma 7).

Il successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-

plina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ha approfondito le linee normative inerenti tale nuovo istituto ribadendo che, all'atto dell'ingresso nel centro, a ciascuna persona trattenuta dovrà essere assicurato il rispetto delle libertà personali, con l'unico limite di non poter lasciare la struttura prima che la procedura avviata si sia completata o prima che sia decorso il periodo massimo previsto dalla legge.

Al prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza temporanea e assistenza viene assegnata la competenza a provvedere all'attivazione, alla gestione e all'organizzazione dello stesso in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e amministrativo impartite dal Ministro dell'interno (articolo 22, comma 1).

Per le finalità suindicate «possono essere disposti la locazione, l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree, il trasporto e il posizionamento di strutture anche mobili, la predisposizione e la gestione di attività per l'assistenza, compresa quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la socializzazione e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro [...omissis...]» (comma 2).

La legge determina le modalità del trattamento con particolare riguardo alla garanzia di assistenza sanitaria, alla salvaguardia della libertà di corrispondenza, anche telefonica, alla libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, all'assistenza legale, morale e religiosa, alla possibilità di usufruire di spazi di socializzazione.

La gestione del centro può essere affidata - come si preciserà successivamente - ad enti gestori che, per la loro esperienza e professionalità, siano in grado di assolvere i delicati compiti previsti, unitamente all'apporto e alla collaborazione di associazioni di volontariato o ad organizzazioni di solidarietà sociale particolarmente esperte nella erogazione di servizi complementari (interpreta-

riato, informazione legale, supporto psicologico, mediazione culturale eccetera).

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI SICUREZZA E AGLI ASPETTI STRUTTURALI

Al fine di dare pronta ed efficace applicazione alla nuova legge sull'immigrazione, già nella primavera del 1998, furono attivate le procedure per l'apertura dei primi centri di trattenimento. La grave emergenza migratoria che coinvolse il sud-Italia nell'estate del medesimo anno determinò, infatti, la necessità di accelerare dette procedure al fine di contenere un fenomeno di sbarchi di stranieri clandestini di particolare rilevanza.

La fase di programmazione, già avviata, fu interrotta per dar corso alla immediata apertura di varie strutture ove ospitare gli stranieri in via di espulsione. Tale situazione di emergenza determinò altresì la scelta di alcune soluzioni non pienamente in linea con i criteri costruttivi che il Governo di centro-sinistra intendeva elaborare e realizzare.

Ci si riferisce, in particolare, alla creazione di centri attraverso l'utilizzo di unità abitative mobili (Milano e Torino) o alla ristrutturazione di edifici preesistenti (ex caserme o ex istituti a carattere collettivo quali Catania e Trapani) o all'uso temporaneo di strutture che non potevano ovviamente svolgere appieno tale funzione (ex istituti scolastici o altri beni di proprietà di enti locali).

Dopo tale fase emergenziale, si ritenne, dunque, opportuno rivedere tutta la programmazione relativa alla creazione *ex novo* o alla ricerca di aree o di beni da destinare a centri di trattenimento al fine di enucleare uno *standard* di struttura che potesse contemperare esigenze diverse e non sempre pienamente collimabili: pianificazione territoriale che tenesse conto della localizzazione degli sbarchi, scelta di soluzioni non partico-

larmente onerose, rispetto per le sempre più rilevanti apprensioni o contrarietà espresse dall'opinione pubblica locale e criteri costruttivi rispettosi dell'enunciato normativo.

Alcuni orientamenti, di carattere generale, relativi alla costruzione o alla ristrutturazione di edifici preesistenti, a suo tempo elaborati da un gruppo di studio interdirezionale, si ritengono peraltro tuttora validi e se ne riportano dunque le linee fondamentali, unitamente ovviamente alle integrazioni, perfezionamenti o correttivi che l'esperienza maturata ha reso necessarie.

La struttura dovrebbe essere realizzata in quattro distinti settori aventi, di massima, le seguenti caratteristiche:

- primo settore: costituito dall'ingresso principale che dovrà far parte integrante del muro di cinta e dovrà essere concepito in modo tale da consentire quei controlli di sicurezza ritenuti necessari prima dell'ammissione all'interno del complesso. Esso sarà composto da un *box*, per gli agenti di servizio addetti al controllo dell'ingresso, fornito di comando per apertura automatica delle porte e *monitor* per il controllo delle zone interne ed esterne all'ingresso, da un passo carraio delimitato da un cancello azionato elettronicamente e, in posizione arretrata, da una sbarra di ferro basculante, da un ingresso pedonale attiguo al *box* munito di *metal detector* per il controllo delle persone e delle apparecchiature in ingresso;

- secondo settore: ubicato in prossimità dell'ingresso, comprende gli uffici della direzione del centro, i locali per l'accettazione degli stranieri e per i rilievi della polizia, le sale e gli alloggi per il personale di polizia in servizio, una infermeria, una astanteria, una o più sale colloqui per gli incontri tra gli stranieri e i magistrati, gli avvocati, i funzionari delle rappresentanze diplomatiche. Negli uffici della direzione troveranno collocazione le varie apparecchiature di controllo: *monitor*, quadri segnalatori di allarme, tele

allarme e radio allarme, centralino telefonico;

- terzo settore: è costituito dagli alloggi da destinare agli stranieri. Detti alloggi saranno organizzati in camere, da quattro/sei posti (in base alla cubatura dell'ambiente), con sezioni separabili per gli uomini e le donne. Le camere dovranno avere servizi igienici adeguati ed essere dotate di TV e dovranno essere programmati limitati ambienti per ospitare eventuali nuclei familiari con o senza minori. Gli arredi delle camere dovranno essere di metallo, ancorati al pavimento e dovranno ricomprendere adeguati armadi per la conservazione degli effetti personali. In sede di costruzione o ristrutturazione dovranno ovviamente essere tenuti in debito conto i parametri relativi alla luce, aria, umidità, isolamento termo-acustico, secondo i valori medi adottati nelle strutture da destinare ad uso collettivo;

- quarto settore: è costituito da tutti quegli ambienti necessari alla socializzazione e più in generale alla vita in comune. Ci si riferisce alla sala mensa che sarà di tipo *self-service*, separata dai locali destinati alla cucina o alla presentazione dei cibi, in caso di servizio di *catering*; gli arredi ancorati al pavimento; le stoviglie e i porta vivande in materiale plastico. Dovrà essere inoltre prevista una sala comune nella quale consentire, soprattutto con riferimento ai periodi invernali, la permanenza degli stranieri al di fuori degli alloggi. Dovrà essere altresì prevista una sala TV ed altre attrezzature ricreative compatibili, queste ultime, con i minimi necessari livelli di sicurezza. Infine dovranno essere predisposti spazi esterni opportunamente attrezzati, per l'attività sportiva.

Aspetti connessi alla sicurezza antincendio.

Per quanto riguarda l'aspetto della sicurezza antincendio e la gestione delle emergenze occorre innanzitutto premettere che, data la loro specifica natura, si rilevano difficoltà ad assoggettare i centri in argomento

ad una delle attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e cioè a quelle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione da parte dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco. Occorre, pertanto, seguire ed applicare i criteri generali di prevenzione incendi dettati dalle norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Ciò premesso, a fronte del pericolo incendio, le condizioni di sicurezza vanno affrontate da tre diversi punti di vista:

1) possibilità di insorgere dell'incendio. L'attenzione va posta sia all'atto della realizzazione degli impianti elettrici, sia nel divieto assoluto di utilizzo di fiamma libera nei locali destinati al trattenimento, sia sul controllo e il mantenimento della pulizia da materiali facilmente infiammabili, nei locali dove è consentito agli ospiti di fumare;

2) esistenza di materiali che possono contribuire alla propagazione dell'incendio. L'attenzione va posta nella scelta di materiali classificati come non propaganti l'incendio (nella fattispecie dei materassi, vanno utilizzati preferibilmente quelli classificati «uno I.M.»);

3) possibilità di estinguere un incendio. Occorre installare un impianto idrico antincendio realizzato con un numero di idranti tale che il loro posizionamento permetta al getto d'acqua di raggiungere ogni punto dei locali, con una portata d'acqua di almeno 120 litri al minuto erogata ad almeno 2 bar di pressione. Va collocato un congruo numero di estintori portatili in modo da poter intervenire tempestivamente in un eventuale principio di incendio, ed è necessario proteggere i locali, dove l'atteggiamento degli occupanti è fortemente passivo, con un impianto di rilevazione automatica d'incendio, collegato ad una centralina di allarme. Tutte le apparecchiature dovranno rispondere alla norme europee ed essere conformi alla normativa antinfortunistica vigente; negli alloggi i punti luce per l'illuminazione normale e notturna dovranno essere a scomparsa pro-

tetti con vetro blindato e con interruttori di sicurezza.

Si segnala, infine, l'importanza di una attenta predisposizione di un piano di evacuazione e di gestione delle emergenze soprattutto in ordine alla loro pronta esecuzione da parte del personale presente nel centro che deve essere adeguatamente istruito con corsi di prevenzione incendio programmati *ad hoc*.

Aspetti di sicurezza connessi al trattenimento.

In base all'esperienza maturata, le strutture dovranno adeguarsi ad una rilettura degli strumenti di sicurezza, attiva e passiva, in modo tale che gli stessi pur garantendo il non allontanamento degli stranieri, non comportino alcun ulteriore affievolimento dei diritti della persona trattenuta, fatti salvi ovviamente i criteri di organizzazione che sono alla base di una civile convivenza in ogni struttura a carattere collettivo.

La predisposizione di ulteriori sezioni di contenimento all'interno del complesso dovrà essere pertanto valutata ai soli fini della sicurezza degli ospiti e di quello degli operatori. Il ricorso a comparti o strutture modulari nonché a recinzioni interne dovrà essere attuato sempre nella sola ottica di una maggiore protezione degli ospiti e per prevenire il verificarsi di conflitti derivanti da diversità etniche di razza o di sesso. La separazione dei reparti uomini-donne dovrà essere garantita nelle ore notturne ma non, in via generale, durante il giorno. A maggior ragione, tali interventi dovranno essere adottati per assicurare la necessaria *privacy* e l'unità e la tutela ai nuclei familiari eventualmente ospiti nel centro.

Vanno dunque adottate, o comunque incrementate, tutte quelle misure di controllo video che, dislocate in ogni settore della struttura, permettano un monitoraggio continuo dell'attività del centro, con la ovvia ga-

ranza dei basilari principi di riservatezza, specie nei locali destinati ad alloggio.

QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CENTRI:
MODALITÀ DEL TRATTENIMENTO

Il trattenimento degli stranieri presso il centro deve essere conforme al rispetto della dignità della persona ed improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni in ordine al sesso, alla razza, alle credenze religiose o politiche. Il compito di garantire «...le misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro...» sono assegnati, dal questore, al personale delle Forze dell'ordine che devono provvedere alla vigilanza esterna della struttura ed intervenire all'interno in caso di necessità. Alle stesse compete, inoltre, la gestione amministrativa della posizione dello straniero nonché il loro accompagnamento presso gli uffici giudiziari e consolari. Nell'esercizio di tali compiti le forze dell'ordine possono richiedere la collaborazione dell'ente gestore del centro che è tenuto a fornirla (articolo 21, comma 9, del citato regolamento n. 394 del 1999).

QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO: CONVENZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ

Sebbene la normativa consenta una gestione diretta dei centri, è auspicabile - sia per l'indispensabile professionalità degli operatori sia per i gravosi e specialistici interventi connessi - l'attivazione di convenzioni con enti o organismi che possano garantire il complesso degli interventi proposti dal presente disegno di legge.

L'ente gestore deve pertanto assicurare l'organizzazione della struttura anche sotto l'aspetto della responsabilità generale sull'andamento complessivo degli interventi attuati.

È altresì auspicabile che, in un'ottica di trasparenza, di maggiore specializzazione e

di pluralità degli interventi, al così individuato ente gestore, si affianchino associazioni di volontariato, cooperative di solidarietà o altri enti che, sulla base di una comprovata e più specifica esperienza, possano fornire servizi aggiuntivi quali ad esempio, l'interpretariato, l'informazione giuridica e legale, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione culturale, attraverso i quali si possa concretamente realizzare una piena garanzia del rispetto della persona trattenuta.

QUESTIONI CONNESSE ALLA GESTIONE DEL CENTRO: REGOLAMENTO INTERNO.

Il regolamento, unitamente alla «carta dei diritti» per il trattamento della persona ospitata - di cui si farà cenno nell'ultima parte del presente disegno di legge - dovranno essere consegnati nelle loro parti essenziali allo straniero, al momento del suo ingresso nel centro.

Il documento dovrà essere tradotto in una lingua a lui comprensibile ovvero, ove ciò non fosse possibile, in una lingua, a sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo. Copia dello stesso, unitamente ad ogni altra utile informazione sulle attività espletate nel centro, dovrà essere affisso, in modo visibile, in una bacheca all'uopo predisposta, ubicata in uno o più locali comuni riservati agli stranieri trattenuti.

Il regolamento dovrà indicare il nome dell'ente gestore e del responsabile del centro nonché l'elenco delle associazioni che, a vario titolo, operano nella struttura con le relative funzioni suddivise per aree di attività.

Regolamento interno: indicazioni a carattere generale e aspetti sanitari

Allo straniero giunto al centro viene assegnato un alloggio in camere distinte in base al sesso e, eventualmente, all'etnia di appartenenza. Il personale addetto, compatibilmente con le caratteristiche dell'immobile e le necessarie misure di sicurezza, adotterà,

d'intesa con le forze dell'ordine, ogni utile accorgimento al fine di evitare l'insorgere di possibili situazioni conflittuali tra gli ospiti.

Lo straniero, al momento del suo arrivo, dovrà essere sottoposto a visita medica di controllo dal personale sanitario di turno in modo da accertare le sue condizioni generali di salute, soprattutto con riferimento al suo inserimento in un ambiente di vita collettiva.

Il personale sanitario dovrà rilevare e segnalare alla direzione del centro eventuali patologie che necessitino di particolare cura, attenzione o impongano misure di profilassi a salvaguardia della salute degli operatori e degli altri stranieri ospiti.

Il servizio sanitario viene assicurato giornalmente, attraverso un congruo numero di ore di presenze, proporzionate al numero degli ospiti nel centro, di un medico della locale azienda sanitaria locale (o dell'ente gestore qualora, come nel caso della Croce Rossa Italiana, il servizio sia direttamente gestito dallo stesso) coadiuvato dal necessario personale infermieristico. In caso di urgenti necessità di assistenza sanitaria, sulla base di esplicita richiesta del medico responsabile o, in sua assenza, del personale di vigilanza, verrà interessato il più vicino pronto soccorso dell'ospedale o la guardia medica, per gli interventi del caso.

L'ente gestore, in relazione all'ubicazione del complesso e alla conseguente necessità di garantire in tempi brevi, comprese le ore notturne, l'intervento medico di soccorso, può predisporre la presenza fissa, presso il centro, di un'ambulanza con i relativi operatori.

Il vitto è, di regola, somministrato in locali all'uopo destinati (sala mensa).

Ad ogni straniero ospitato nel centro viene fornito, nelle fasce orarie indicate, disponendo se necessario più turni, un vitto giornaliero comprensivo di prima colazione, pranzo, cena ed eventuale cestino da viaggio (in caso di trasferimenti) secondo le modalità e le caratteristiche previste nella convenzione

con l'ente gestore. Nella fornitura dei pasti devono essere il più possibile rispettate le credenze religiose relative alla preparazione degli alimenti.

Regolamento interno: servizi alla persona

Sono previsti, con modalità e con orari stabiliti in sede locale, servizi di benessere alla persona con particolare riferimento a quelli relativi all'igiene:

a) servizio di pulizia locali

Viene assicurato almeno due volte al giorno, il servizio di pulizia dei locali, dei servizi igienici, delle scale di accesso e degli altri spazi comuni;

b) servizio di lavanderia e barberia

Risultando preferibile l'uso di effetti lettercci del tipo «usa e getta» viene fornito, a richiesta e se necessario tramite ditta appaltatrice, un servizio di lavanderia degli indumenti personali.

Viene altresì assicurato, da personale assunto con contratto di collaborazione professionale e a richiesta degli interessati, un servizio di barberia, fissando i relativi turni;

c) fornitura di prodotti per l'igiene e la cura della persona

I prodotti per l'igiene e la cura della persona (sapone, shampoo, schiuma da barba e rasoi, dentifricio, spazzolino, prodotti per l'igiene intima, asciugamani ecc.) vengono forniti dalla ditta appaltatrice del servizio a ciascun soggetto al momento dell'arrivo e ripristinati al momento della nuova necessità;

d) fornitura di capi di vestiario essenziali

In caso di impossibilità di recupero degli effetti personali, agli stranieri trattenuti, qualora gli abiti di loro proprietà non fossero in quantità sufficiente o, comunque, adeguati alla stagione, verranno forniti biancheria, vestiario e effetti d'uso in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da soddisfare le normali esigenze di vita quotidiana. Per la fornitura dei servizi di cui sopra nonché

per la distribuzione del relativo materiale, la ditta appaltatrice assicurerà la presenza giornaliera, mattina e pomeriggio per un sufficiente numero di ore, di un addetto per provvedere alle varie necessità degli stranieri trattenuti.

Nelle modalità di organizzazione di tali servizi l'ente gestore curerà anche che vengano assicurate, con l'ausilio di personale femminile, le necessità delle straniere ospiti del centro.

Regolamento interno: servizi di benessere vario

L'ente gestore, in relazione alla ricettività e alle caratteristiche del centro, può consentire agli stranieri trattenuti l'acquisto, a loro spese, di generi alimentari e di conforto, di sigarette, di quotidiani italiani e a richiesta anche di quelli stranieri di maggiore reperibilità sul mercato.

L'Ente gestore, in accordo con la prefettura, potrà garantire, altresì, ulteriori servizi, compatibili con le norme di sicurezza del centro, che possano determinare una riduzione delle tensioni personali e di gruppo dovute alla permanenza obbligatoria (quali, ad esempio, la distribuzione di sigarette soprattutto nei confronti di stranieri senza risorse economiche proprie).

«CARTA DEI DIRITTI» PER IL TRATTENIMENTO DELLA PERSONA OSPITATA NEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA

L'esperienza maturata in questi anni di applicazione della norma, ha evidenziato la necessità di aumentare, selezionare e rendere omogenei gli interventi da svolgere in favore della persona trattenuta nei centri di permanenza al fine di assicurare, nel modo più idoneo possibile, la rispondenza delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo 14, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Su tali interventi, si richiama la particolare attenzione del legislatore in quanto l'efficace loro attuazione può determinare quel salto di qualità nel trattamento della persona che dovrà contraddistinguere la seconda fase di attuazione delle disposizioni inerenti alla permanenza dello straniero nei centri in parola.

Al riguardo, risulta quindi decisivo l'apporto che potrà essere garantito da associazioni o enti che per loro finalità istituzionale operano nel campo della tutela dei diritti e, più in generale, in quello degli interventi di solidarietà sociale ed umanitaria, ferma restando un'ampia e leale cooperazione con l'ente gestore del centro a cui spetta la responsabilità del coordinamento complessivo delle attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno cura, in adempimento del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, che durante il trattenimento dello straniero nel centro siano tutelati i suoi diritti, con particolare riguardo a:

a) l'esigenza di essere informato, all'atto del suo ingresso nel centro, in lingua a lui comprensibile, sui motivi alla base del trattenimento e del successivo allontanamento dal territorio nazionale;

b) l'applicazione dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in materia di impugnazione dei provvedimenti assunti a suo carico nonché di accesso, a tal fine, all'assistenza da parte di un difensore di fiducia, con eventuale ammissione al gratuito patrocinio, o, in mancanza, di un difensore di ufficio;

c) l'applicazione degli articoli 18, 19, 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - concernenti gli interventi di protezione sociale, i divieti di espulsione, i permessi di soggiorno per motivi familiari e le norme in favore di minori - nonché la tutela del diritto di asilo di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

d) le comunicazioni all'autorità consolare del Paese di appartenenza dello straniero e le relative deroghe all'obbligo di informa-

zione, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché la segnalazione del trattenimento a familiari dello straniero o a suoi conoscenti, se da lui richiesto e limitatamente a quelli da lui indicati;

e) la tutela della salute psico-fisica;

f) la libertà di colloquio all'interno del centro e con visitatori provenienti dall'esterno nonché con gli organismi di cui all'articolo 3, e la libertà di corrispondenza anche telefonica, come stabilito dal decreto del Ministro dell'interno 15 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2001, previsto dall'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonché la garanzia di riservatezza nei colloqui stessi;

g) l'esigenza di esprimersi nella propria lingua o in altra a lui nota;

h) la tutela dell'unità familiare e del minore, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, lettera *f)*;

i) la libertà di culto, l'assistenza religiosa e le specifiche esigenze relative al culto stesso;

l) il rispetto delle diversità di genere intese come quelle caratteristiche personali, di razza o di abitudini di vita che possono determinare, se compresse, una lesione alla sua identità;

m) la tutela dal rischio di pregiudizio derivante dall'identità sessuale;

n) il recupero degli effetti e dei risparmi personali.

Art. 2.

1. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 il Ministero dell'interno cura altresì che:

a) allo straniero trattenuto sia garantita la conoscenza della possibilità di effettuare colloqui con gli organismi di cui all'articolo 3;

b) allo straniero trattenuto sia garantita la consegna di una copia del regolamento del centro nonché l'allegata comunicazione contenente i diritti e i doveri dello straniero trattenuto. I predetti documenti devono essere tradotti in una lingua a lui comprensibile, ovvero, ove non sia possibile, in una lingua a sua scelta, tra inglese, spagnolo, francese e arabo;

c) gli organismi di cui all'articolo 3 abbiamo la possibilità di effettuare colloqui con lo straniero, preferibilmente prima o comunque nelle more che venga trasmessa al giudice la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento. Resta fermo, che il colloquio è su base volontaria e non può essere effettuato senza l'assenso dello straniero. Gli elementi informativi, l'indicazione di circostanze rilevanti o di particolari esigenze personali o familiari emerse durante il colloquio nonché ogni elemento che possa risultare ostativo alla presenza dello straniero nel centro - ivi compresi quelli che riguardano il diritto di richiedere asilo o l'applicazione degli articoli 18, 19, 20, 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - possono essere sottoposti, da parte degli organismi di cui sopra, all'attenzione della competente questura per ogni ulteriore utile valutazione. Detti elementi possono essere altresì comunicati al difensore di fiducia o a quello d'ufficio dello straniero per gli ulteriori seguiti e per ogni utile uso a tutela dello straniero stesso. La collaborazione fra gli organismi previsti dall'articolo 3 e gli organi di polizia, nonché il sostegno all'azione difensiva può ovviamente estrinsecarsi anche dopo la convalida del provvedimento al fine di limitare, il più possibile, il tempo di permanenza dello straniero nel centro e di monitorare costantemente ogni nuovo elemento che possa risultare ostativo, a qualsiasi titolo, al trattenimento medesimo;

d) fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 in materia

di limiti alla comunicazione all'autorità consolare competente, la stessa sia effettuata, di norma, successivamente alla convalida del provvedimento di trattenimento;

e) le donne, di cui si dispone il trattenimento, possano avvalersi dell'assistenza di personale del proprio sesso. Nell'organizzazione delle misure di sorveglianza il Ministero dell'interno provvederà, in via generale e ove possibile, alla stessa attraverso l'ausilio di personale femminile;

f) la permanenza di un minore nel centro sia consentita solo a tutela dell'unità familiare e comunque su esplicita richiesta di uno dei genitori. Può essere altresì consentita su decisione del competente tribunale per i minorenni. In questi casi al minore deve comunque essere garantito un trattamento adeguato alle sue specifiche esigenze. Nelle altre situazioni, il minore deve essere affidato ad una struttura protetta, sempre su indicazione del tribunale dei minorenni;

g) al nucleo familiare, nei confronti del quale sia stata adottata la misura di trattenimento, sia garantita la permanenza all'interno di un medesimo centro e possa godere di spazi propri soprattutto con riferimento all'alloggiamento. Ove tale sistemazione non si renda possibile in tempi brevi, si provvederà al trasferimento del nucleo in altro centro nel quale possa verificarsi tale condizione;

h) la direzione del centro, su richiesta dell'interessato, garantisca direttamente, o mediante gli organismi di cui all'articolo 3, la comunicazione del trattenimento dello straniero a familiari o conoscenti;

i) l'amministrazione provveda a che i servizi forniti dal gestore del centro rispettino, compatibilmente con le esigenze della vita collettiva, le abitudini ed i precetti religiosi dei diversi stranieri con particolare riferimento alle modalità delle funzioni religiose, all'erogazione e alla tipologia dei pasti, nonché agli altri aspetti relativi al culto;

l) fermo restando quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 21 del regolamento

di attuazione n. 394 del 1999 in materia di accesso di estranei nei centri di trattenimento e nel rispetto dei principi generali garantiti al comma 1 del medesimo articolo, sia consentito - su richiesta dello straniero trattenuto e previa autorizzazione - l'accesso al centro a cittadini italiani nonché a stranieri regolarmente soggiornanti che intendano far visita agli stranieri ospitati. A tal fine sono individuati nella struttura appositi spazi per il colloquio e vengono determinati, nel regolamento interno, gli orari di visita di durata non inferiore a due ore al giorno. Nel caso in cui l'autorizzazione venga negata di tale diniego si provvederà a darne comunicazione scritta entro quarantotto ore dalla ricezione dell'istanza, ai fini di un eventuale impugnazione;

m) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e i suoi rappresentanti autorizzati e muniti di appositi permessi rilasciati dal Ministero dell'interno abbiano diritto di accedere al centro in qualsiasi momento, fatte salve le esigenze di sicurezza e di regolare funzionamento della struttura e di intrattenersi a colloquio riservato con lo straniero trattenuto che desideri avvalersi di questa possibilità.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle indicazioni di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'interno stipula, su base convenzionale, accordi di collaborazione con enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà, con le modalità di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8. In particolare, le collaborazioni da attivare sono relative ai servizi di:

- a)* interpretariato;
- b)* informazione legale;
- c)* mediazione culturale;
- d)* supporto psicologico;
- e)* assistenza sociale.

Art. 4.

1. Quando la collaborazione con gli organismi di cui all'articolo 3 non risulti sufficiente per un'efficace attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, le prestazioni necessarie a detta attuazione devono comunque essere garantite tramite accordi con l'ente gestore, che può avvalersi anche della collaborazione di operatori professionali qualificati.

Art. 5.

1. Il complesso dei servizi di cui all'articolo 3 sono programmati, nel limite del possibile, in modo da garantire, nel centro, una presenza quotidiana di operatori esterni. In particolare, ai fini della tutela del diritto a ricevere informazione legale, deve essere reso possibile l'accesso dello straniero trattenuto al servizio di interpretariato e di informazione giuridica prima o comunque nelle more di definizione della procedura di convalida del trattenimento.

Art. 6.

1. Possono stipulare accordi convenzionali di collaborazione ai sensi dell'articolo 3 gli organismi che siano stati costituiti almeno due anni prima della data di stipula dell'accordo stesso e che presentino un progetto dettagliato per la realizzazione di uno o più servizi in applicazione, anche parziale, delle finalità di cui alla presente legge, o di altre forme di assistenza dei cittadini stranieri trattenuti nel centro, ovvero un progetto per la formazione degli operatori addetti al suo funzionamento.

Art. 7.

1. L'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3 deve prevedere modalità di ingresso e di prestazione del servizio tali da risultare compatibili con la gestione del centro, nonché con l'espletamento degli altri servizi e con l'attuazione del principio stabilito nell'articolo 5.

2. L'accordo di collaborazione di cui all'articolo 3 può prevedere, altresì, modalità semplificate per l'autorizzazione di visite allo straniero trattenuto, sulla base di richieste avanzate tramite l'organismo con cui è stata stipulata l'intesa.